

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice delegato dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 64/2023 RG PU di **LUI- GI BENDINELLI**,

lette le relazioni integrative redatta dall'O.C.C. in data 27.6.2023 e 6 luglio 2023, in ossequio alle richieste di chiarimenti e integrazione di cui ai decreti 13.6.2023 e 27.6.23;

ha emesso il seguente

DECRETO

Il piano di ristrutturazione dei debiti prevede il **pagamento integrale dei debiti** del Bendinelli costituiti da:

A)

- Intrum S.r.l. 42.817,33 (residuo mutuo su abitazione di residenza, oggetto di esecuzione immobiliare)
- Comune di Cecina 3.107,00 (IMU)
- Avv. Federico Pazzaglia 2.537,60 (consulente legale) per totali € 48.461,93.
- B) A tali somme debbono aggiungersi: i compensi degli organi della procedura esecutiva n. 246/2019 (custode, delegato, saldo C.T.U.) ed il compenso dell'O.C.C. per circa € 10.000 (alcuni compensi a professionisti debbono ancora essere liquidati).
- C) Inoltre, sussiste un credito tributario nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione pari ad euro 4.546,14 (derivante da cartelle di pagamento maturate per l'effetto dell'attività professionale del Bendinelli, esauritasi nel 2008), oggetto della definizione agevolata richiesta (Rottamazione delle cartelle), che sarà oggetto di un piano di rateizzazione che sarà comunicato dalla stessa ADER non prima (si presume) del mese di Settembre 2023.

Sul punto, come già indicato nei decreti 13 e 27 giugno 2023, ritiene il Tribunale che, al fine di garantire una coerente lettura del complesso delle norme codicistiche, sembra doversi affermare che alla procedura di cui artt. 67 e ss. CCI possa accedere solo la persona fisica che abbia maturato ed intenda ristrutturare solo obbligazioni integralmente consumeristiche (Trib. Bologna 30.12.2022).

Ciò, a meno che il debitore non proponga di ristrutturare fuori dal piano, tramite risorse messe a disposizione da terzi, le sue obbligazioni di origine non consumeristica.

Alla luce di ciò, non potendo evidentemente il debito nei confronti dell'ADER essere ritenuto di natura consumeristica, il gestore della crisi ha dato atto della disponibilità (e, anzi, della richiesta) della parte di escludere tale debito dalla ristrutturazione del debito proposta, facendone oggetto di pagamento separato da parte dei garanti Sig.re Giuseppina Garrione e Veronica Bendinelli, rispettivamente coniuge e figlia dell'istante.

Tale debito, pertanto, verrà soddisfatto al di fuori del piano con finanza esterna.

Il piano prevede il pagamento INTEGRALE dei crediti diversi dalle spese di procedura sub A) con le modalità che seguono:

euro 6.000,00 entro un mese dall'omologazione che verranno distribuiti secondo le percentuali di composizione del debito totale e ulteriori 71 rate mensili (le prime 70 di euro 600,00 ed una da euro 461,93).

Successivamente saranno pagate INTEGRALMENTE le spese di procedura e prededucibili sub B) in ulteriori 16 rate mensili.

Tutti i pagamenti sono garantiti personalmente da Giuseppina Garrione e Veronica Bendinelli, rispettivamente coniuge e figlia del debitore Bendinelli Luigi.

Il proponente ha dichiarato di essere proprietario di un appartamento in Cecina, dove vive con la famiglia e che è attualmente oggetto di pignoramento immobiliare e che la moglie Giuseppina Garrione è proprietaria (in comunione legale dei beni) della autovettura Nissan Micra targata ET796XR.

L'O.C.C. ha accertato che la causa del sovraindebitamento consiste, per la gran parte, nel grave incidente di cui il debitore fu vittima nel 1999 e che comportarono l'impossibilità di svolgere la propria professione per oltre 4 anni, oltre alla necessità di sostenere cure mediche e riabilitative importanti e costose che provocarono il drenaggio delle poche risorse risparmiate negli anni di attività.

Ciò comportò l'impossibilità del Bendinelli di onorare regolarmente la rata del mutuo sull'appartamento in cui vive con la famiglia.

Dichiara l'O.C.C. che "Si ritiene che l'istante non ha determinato colposamente o dolosamente il suo stato di sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità economiche/patrimoniali.

È pertanto possibile evincere dalla documentazione depositata con la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dalle informazioni fornite dall'istante, che mai nessuna condotta è stata attuata per commettere atti in frode verso i propri creditori e non ha mai assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.".

Ritiene il Tribunale che la proposta ed il piano siano ammissibili.

- 1. Il proponente è un consumatore in stato di sovraindebitamento, trattandosi di persona fisica che non svolge attività d'impresa, priva di beni suscettibili di liquidazione (a parte l'appartamento in cui vive), la cui situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e della famiglia convivente, non consente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte.
- 2. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII.
- 3.1. Alla proposta è allegata la relazione dell'OCC contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (sub specie di computo dei compensi dovuti allo stesso OCC, oltre che ai professionisti che hanno assistito la debitrice nel confezionamento della proposta).
- 3.2. La relazione dell'OCC contiene altresì il vaglio critico circa la diligente valutazione del c.d. merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori.
- 4. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.
- 5. Stando alla ricostruzione compiuta dall'OCC, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da colpa grave, malafede o frode
- 6. Deve essere, quindi, accolta la richiesta di divieto di nuove azioni esecutive sul patrimonio del ricorrente nonché di sospensione di quelle in atto, misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento", di cui all'art. 70 c. 4 CCII.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti per l'ammissione della proposta con adozione delle misure richieste.

P.Q.M.

Dichiara ammissibili la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **LUIGI BENDINELLI** e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC;

- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura dell'OCC.

Dispone il divieto d'intraprendere e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente e dunque la sospensione delle procedure esecutive in corso;

Dispone che l'OCC:

- trasmetta copia del presente decreto al datore di lavoro dell'istante.

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto:

1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un in-

dirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni sa-

ranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione potranno presentare osser-

vazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C.. Livorno, 6 luglio 2023

IL GIUDICE DELEGATO dott. Gianmarco Marinai